

Statuto agglomerato al 06-12-2016

Allegato "B" al n. di raccolta 9054

STATUTO di

"CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L."

ARTICOLO 1

(Denominazione Sociale)

Anche ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219 e successive modifiche e integrazioni, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L." in forma abbreviata "DINTEC - S.C.R.L."

La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed è struttura del sistema camerale a norma della legge 580/93. come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 2

(Sede)

La Società ha sede legale ed amministrativa in Roma. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

(Durata)

Statuto aggiornato al 06-12-2016

La Società ha durata sociale sino al 31 dicembre 2050,
salvo proroghe da deliberarsi nelle forme di legge

ARTICOLO 4

(Natura)

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci. Essa sarà obbligata a reinvestirli in attività pertinenti l'oggetto sociale. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 5

(Oggetto)

La Società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, ha per oggetto:

a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della innovazione e start up d'impresa, della sostenibilità ambientale ed energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza

Statuto aggiornato al 06-12-2016

delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;

b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;

c) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati;

d) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;

e) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

f) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, la sostenibilità ambientale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività

Statuto aggiornato al 06-12-2016

delle imprese;

g) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;

h) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

La Società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando i limiti di legge per le società in house, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci.

ARTICOLO 6

(Soci)

Alla Società possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 580/1993, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219. Alla Società possono partecipare enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità socie-

Statuto aggiornato al 06-12-2016

tarie.

È esclusa la partecipazione dei privati.

Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.

Gli enti che desiderino partecipare al consorzio devono presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere le attività della società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto;

indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

L'organo amministrativo verifica l'ammissibilità della domanda e convoca l'Assemblea.

L'Assemblea, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della società consortile, decide in ordine all'ammissione della domanda ed in caso positivo stabilisce la quota che il nuovo socio potrà sottoscrivere, comunicandolo all'organo amministrativo. In caso di ammissione della domanda, l'organo amministrativo convoca un'Assemblea per l'aumento del capitale sociale pari alla quota da offrire in sottoscrizione al nuovo socio.

ARTICOLO 7

(Trasferimento di quote)

Statuto aggiornato al 06-12-2016

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. I...
Codice fiscale: 04338251004

E' ammesso il trasferimento di quote del capitale sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'Art. 6 e previo eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri Soci.

ARTICOLO 8

(Capitale Sociale)

Il capitale sociale è di Euro 551.473,09.= (cinquecentocinquantunomila-quattrocentosettantatre/09).

ARTICOLO 9

(Finanziamenti alla Società)

La Società può acquisire presso i propri Soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento. L'assunzione dei predetti fondi (la cui concessione è peraltro libera) dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 10

(Recesso)

Gli enti pubblici soci possono recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per normativa o indicazione del Ministero Vigilante, laddove previsto o esistente, per i Soci diversi da quelli appartenenti al Sistema camerale.

Inoltre, i Soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti modificazioni degli art. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 25 e 26 del presente Statuto hanno sempre diritto di recedere e di ottenere il rimborso delle proprie quote.

Statuto aggiornato al 06-12-2016

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. I..
Codice fiscale: 04338251004

È ammesso il recesso parziale.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata alla Società entro quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

ARTICOLO 11

(Entrate)

Le entrate della Società sono costituite: dai contributi per lavori svolti per conto dei consorziati, dalle quote e dai conferimenti dei Soci; dai finanziamenti derivanti da provvedimenti legislativi, statali, regionali, comunitari o di altri organismi internazionali; dai corrispettivi per contratti stipulati con enti ed organismi interessati ad usufruire dei servizi e delle informazioni e più in generale delle prestazioni offerte dalla Società; dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore della Società; da ogni altra entrata giudicata, dall'organo amministrativo, idonea a perseguire gli scopi per i quali la Società è costituita.

ARTICOLO 12

(Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;

Statuto agglomerato al 06-12-2016

- b) l'organo amministrativo (in composizione monocratica o collegiale);
- c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 13

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai Soci o dai delegati dei Soci.

Il voto di ogni Socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività predisposto dall'organo amministrativo;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione dell'organo amministrativo sull'attività svolta dalla Società;
- c) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- d) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- e) nomina e revoca l'organo amministrativo, in composizione monocratica (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);
- f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) nomina e revoca i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- h) delibera il compenso dell'organo amministrativo e del

Statuto aggiornato al 06-12-2016

Collegio Sindacale;

i) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

l) nomina i componenti ed il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto;

m) assegna gli obiettivi strategici agli amministratori e individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;

n) delibera su tutte le altre materie che a norma di legge e di Statuto sono riservate alla sua competenza;

o) delibera su tutti gli argomenti che saranno sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

p) autorizza l'organo amministrativo al compimento dei seguenti atti: cessioni ed acquisti di partecipazioni, costituzione di società; partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche, avalli.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello statuto;

b) delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;

c) delibera la proroga e lo scioglimento della Società;

d) nomina e definisce i poteri dei liquidatori;

e) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Statuto aggiornato al 06-12-2016

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

(Convocazione dell'Assemblea)

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea è convocata almeno tre volte l'anno:

a) entro i trenta giorni precedenti l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dall'organo amministrativo;

b) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;

c) entro centottanta giorni dall'apertura dell'esercizio sociale per la valutazione del bilancio del primo quadrimestre e l'aggiornamento del budget.

L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Soci o comunque almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata

Statuto aggiornato al 06-12-2016

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. I...
Codice fiscale: 04338251004

spedita almeno quindici giorni prima, della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione, diverso dal primo.

ARTICOLO 15

(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'uno e dell'altro il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare; si applicano in tal caso, le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile .

ARTICOLO 17

Statuto aggiornato al 06-12-2016

(Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, secondo le previsioni di legge in materia, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata in carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 18

(Attività dell'Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.

In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario, scelto tra i dipendenti e collaboratori della Società.

ARTICOLO 19

Statuto aggiornato al 06-12-2016

(Poteri e attribuzioni dell'Organo Amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle linee strategiche e programmatiche delineate dall'Assemblea.

L'organo amministrativo, in particolare, ha il compito di:

a) proporre all'Assemblea l'attività e le linee di sviluppo della Società;

b) predisporre, in tempo utile ed almeno un mese prima dell'inizio di ogni esercizio sociale, i programmi annuali di attività ed il conto preventivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea;

c) predisporre un bilancio semestrale con la relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

d) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;

e) nominare il Direttore e i dirigenti della Società stabilendone compiti e compensi;

f) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Società e dei collaboratori esterni;

g) deliberare le convenzioni, i contratti e in genere, tutti gli atti che comportano spesa per la Società, su autorizzazione dell'Assemblea;

h) deliberare le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;

Statuto aggiornato al 06-12-2016

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. I...
Codice fiscale: 04338251004

i) prendere atto della dichiarazione di recesso dei Soci
dandone comunicazione all'Assemblea;

l) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;

m) deliberare l'assunzione di finanziamenti da parte dei
Soci;

n) approvare regolamenti interni di organizzazione e ge-
stione della Società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti
degli organi sociali.

ARTICOLO 20

(Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convoca-
zione del Presidente mediante lettera raccomandata, fax o po-
sta elettronica certificata spedita a tutti i componenti il
Consiglio ed il Collegio Sindacale almeno otto giorni prima e,
in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o fax spedito
con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-
siedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimen-
to, da uno dei Consiglieri di amministrazione. In difetto sono
presiedute dal Consigliere più anziano di età. Alle sedute del
Consiglio di Amministrazione partecipano componenti il Colle-

Statuto aggiornato al 06-12-2016

gio Sindacale. Alle sedute partecipa altresì il Direttore della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 21

(Amministratore Unico e Presidente)

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione i quali potranno nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per

Statuto aggiornato al 06-12-2016

singoli atti o categoria di atti.

Il potere di rappresentanza della Società è attribuito anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri lui conferiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 22

(Organo di Controllo)

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Statuto aggiornato al 06-12-2016

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia presente almeno un Sindaco presso il luogo di convocazione;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 23

(Comitato per il Controllo Analogico)

Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione delle attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci,

Statuto aggiornato al 06-12-2016

concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero massimo di 3 (tre) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.

ARTICOLO 24

(Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, ove richiesto per legge o per iniziativa di almeno due Soci o di una quota di capitale non

Statuto aggiornato al 06-12-2016

inferiore al 20% (venti per cento) sarà certificato da una Società di Revisione Contabile.

ARTICOLO 25

(Cause di scioglimento)

La Società si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo ;
- c) per deliberazione motivata dall'Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
- d) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 26

(Liquidazione e devoluzione del Patrimonio)

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina i poteri ed il compenso.

In caso di scioglimento della Società tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto ai Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.

ARTICOLO 27

(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

Statuto aggiornato al 06-12-2016

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Roma, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, eser-

Statuto aggiornato al 06-12-2016

citare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 28

(Disposizioni transitorie finali)

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.

MASSIMO GUASCONI

MARIA NATALIA VASSALLI Notaio

COPIA AUTENTICA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, OMESSO L'ALLEGATO "A", IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ROGITI, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

ROMA, 6 DICEMBRE 2016